

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Valore delle cause relative a beni immobili, determinazione in base a elementi precostituiti. Diritti e onorari avvocato, controversia tra avvocato e cliente, interessi di mora

Il valore delle cause relative a beni immobili si determina ex [art. 15 c.p.c.](#) sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della res, da moltiplicare secondo determinati parametri, con la conseguenza che, in assenza sia dell'uno che dell'altra (come nella presente controversia), il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi concreti ed attendibili elementi per la stima, ritenere la causa di valore indeterminabile. Gli elementi su cui fondare il giudizio di valore devono, peraltro, risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, essendo irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione, nonchè specifici, concreti, obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima.

In tema di liquidazione di diritti ed [onorari](#) di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel D.M. n. 238 del 1992, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della e liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento L. n.

794 del 1942, ex art. 28, sicchè è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass., Sez. 2, n. 7615 del 14 agosto 1997; in senso conforme alla seconda massima Cass., Sez. 2, n. 2954 del 16 febbraio 2016,

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.7.2018, n. 17655

...omissis...

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,12,15,112,115 e 116 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 2697 e 2730 ss. c.c., nonché D.M. n. 585 del 1994, art. 6, commi 2 e 4, poichè la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la controversia, con riferimento alla quale era richiesto il pagamento dell'onorario professionale, di valore indeterminabile. In particolare, M.D. afferma che il giudice di appello non avrebbe considerato che lo stesso C.D. avrebbe in più occasioni espresso il suo pensiero in ordine al valore dei cespiti oggetto della causa presupposta e che questo, comunque, sarebbe emerso da una consulenza di ufficio disposta dal PM presso il Tribunale di Salerno nel corso delle indagini preliminari a carico dei beneficiari degli atti di compravendita immobiliari interessati dalla domanda di declaratoria di nullità formulata nei giudizi iscritti ai numeri 1212 e 1213 del 1995. Inoltre, il ricorrente contesta che la Corte di Appello di Salerno sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione poichè avrebbe qualificato di valore indeterminabile la causa nonostante C.D. ne avesse quantificato il valore in Lire 700.000.000 al momento dell'opposizione con dichiarazione avente carattere confessorio.

La doglianza è infondata.

Infatti, per costante giurisprudenza, il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella in esame) si determina ex art. 15 c.p.c. sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della res, da moltiplicare secondo determinati parametri, con la conseguenza che, in assenza sia dell'uno che dell'altra (come nella presente controversia), il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi concreti ed attendibili elementi per la stima, ritenere la causa di valore indeterminabile. Gli elementi su cui fondare il giudizio di valore devono, peraltro, risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, essendo irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione, nonché specifici, concreti, obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima (Cass., Sez. 2, n. 7615 del 14 agosto 1997).

Nella specie, sostiene il ricorrente che, benchè mancasse l'indicazione del reddito dominicale o della rendita catastale, il valore della controversia con riferimento alla quale era chiesto il pagamento del compenso sarebbe stato perfettamente desumibile dagli atti di causa e, soprattutto, da alcune circostanze elencate nel ricorso.

Tale assunto è privo di pregio.

Come sopra affermato, "gli elementi su cui fondare il giudizio di valore" devono essere, oltre che precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, pure specifici, concreti, obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima. L'accertamento della sussistenza di detti elementi e delle loro caratteristiche è rimessa al giudice del merito e deve ritenersi sindacabile solo nei limiti in cui è oggi ancora possibile contestare la motivazione della decisione impugnata, vale a dire in presenza di una motivazione omessa o meramente apparente.

La Corte di Appello di Salerno ha valutato le circostanze lamentate dal ricorrente e ne ha esclusa la rilevanza spiegando il proprio convincimento con il fatto che C.D. non aveva certo le competenze per indicare con cognizione il valore della controversia e che la menzionata consulenza del PM presso il Tribunale di Salerno era non attendibile, in quanto lo stesso M.D. ne aveva fortemente contestato l'attendibilità. Se

ne ricava che non vi sono gli estremi per ritenere illegittima la pronuncia impugnata sul punto.

Inoltre, neppure può prospettarsi un vizio di ultra petizione, poichè la questione del valore della causa presupposta è stata discussa sin dalla presentazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.

Non si può, poi, attribuire un valore confessorio alle dichiarazioni del controricorrente. A prescindere dal carattere sopravvenuto rispetto al giudizio presupposto e non originario della circostanza, si rileva che ddd come riporta il medesimo ricorrente, si sarebbe limitato ad evidenziare l'opinabilità della ricostruzione del valore degli immobili operata da dddddd. menzionando, a titolo esemplificativo, la consulenza disposta dal PM presso il Tribunale di Salerno. Ciò, però, al mero fine di affermare la non univocità degli elementi agli atti, che impediva di reputare determinato il suddetto valore, con la conseguenza che alcuna rilevanza confessoria possono assumere le sue dichiarazioni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1224 e 1283 c.c. perchè la corte territoriale avrebbe errato nel non fare decorrere gli interessi legali dalla data di invio della parcella o, comunque, da quella di notifica del decreto ingiuntivo.

La doglianza merita accoglimento nei termini che seguono.

Infatti, secondo la giurisprudenza, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel D.M. n. 238 del 1992, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della e liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28, sicchè è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (Cass., Sez. 2, n. 2954 del 16 febbraio 2016).

Tale principio porta ad escludere, quindi, la fondatezza della contestazione con riferimento all'invio della parcella.

Peraltro, deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo, una volta emesso, essendo un provvedimento giurisdizionale, determina l'ammontare del credito azionato, con la conseguenza che, perciò, gli interessi domandati dal ricorrente dovevano decorrere dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che aveva definito l'opposizione.

3. Deve essere esaminato il ricorso incidentale.

Con quattro motivi, la cui stretta connessione ne giustifica l'esame congiunto, il ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 1224, 1284 e 2043 c.c., artt. 636 e 642 c.p.c., e L. n. 794 del 1942, art. 30, nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.

In primo luogo, egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere a controparte gli interessi legali, non essendo stato il credito ancora accertato con sentenza passata in giudicato.

Inoltre, la Corte di Appello di Salerno avrebbe omesso di considerare le ragioni su cui era stata fondata la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

C.D. contesta, altresì, la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, l'omessa valutazione degli acconti già corrisposti ed il fatto che non fosse stato acquisito il parere del Consiglio dell'Ordine.

Infine, egli si duole della circostanza che la sentenza di primo grado sarebbe stata non appellabile, con la conseguenza che sarebbe ormai passata in giudicato.

La prima doglianza è infondata.

Infatti, alcuna disposizione impone di riconoscere gli interessi legali spettanti con riferimento ad un credito pecuniario dal momento in cui detto credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato.

L'art. 1224 c.c. si limita a stabilire che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, con la conseguenza che ad assumere rilievo, ai fini del loro computo, non è il carattere non litigioso della relativa pretesa, ma, più semplicemente, la suddetta mora, l'incontestabilità e definitiva certezza del credito potendo intervenire in un'epoca successiva.

Diversa questione attiene alla liquidità del credito del professionista, con riferimento alla quale, peraltro, possono richiamarsi le considerazioni svolte esaminando il secondo motivo del ricorso principale.

In ordine alla domanda riconvenzionale di Cddd volta ad ottenere la condanna del ricorrente a risarcire il pregiudizio causato dall'iscrizione di ipoteca giudiziale e di pignoramento immobiliare sulla base del decreto opposto, la contestazione è infondata, avendo la corte territoriale specificamente argomentato quanto alla sua infondatezza ed alla mancanza di prova del danno patito. In particolare, deve osservarsi che l'art. 655 c.p.c. stabilisce espressamente che i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, con la conseguenza che la condotta del creditore che tale iscrizione richieda non è di per sé antiggiuridica ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Inoltre, si rileva che, comunque, la pretesa di ddd. si è rivelata in parte fondata e che, quindi, neppure può affermarsi che la sua condotta sia stata temeraria.

Inammissibile è, poi, la contestazione concernente la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e l'omessa considerazione degli acconti già corrisposti, non avendo Cdddd. riportato nel suo ricorso incidentale né il contenuto delle dette prove né l'ammontare dei menzionati acconti.

Per ciò che riguarda la non acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine, si sottolinea che, in tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti ex lege in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni elemento versato in atti (Sez. 2, n. 1505 del 12 febbraio 1998).

Se ne ricava che la presenza o meno del parere in questione, essendo stato il decreto revocato, non ha alcuna importanza se non in ordine alle spese, non oggetto, però, della presente controversia.

Infine, è infondata la doglianza relativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

In tema di onorari di avvocato, secondo la giurisprudenza tradizionale, l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30 e, perciò, essere decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Pertanto, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Tale principio, però, non si applica se la controversia non verta unicamente sulla misura del compenso dovuto per prestazioni giudiziali rese in materia civile, ma siano contestati i presupposti del diritto del difensore, o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali, oltre che giudiziali, o la controversia sia estesa all'inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale. In tali ipotesi, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale, e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile con l'appello (Cass., Sez. 2, n. 10426 dell'8 agosto 2000).

Nella specie, la corte territoriale ha ben chiarito che oggetto del contendere era pure l'avvenuta esecuzione di alcune prestazioni, per cui il provvedimento che aveva definito il giudizio di primo grado non era ricorribile per cassazione, ma solo contestabile tramite appello.

Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato.

4. Ne consegue l'accoglimento del ricorso principale limitatamente al secondo motivo ed il rigetto integrale di quello incidentale.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con riferimento al motivo di ricorso principale accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno perchè decida la causa anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte, rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso principale e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno affinché decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso incidentale; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.